

## **Emergenza Coronavirus: Principali novità fiscali del D.L. 17/03/2020 n° 18 - cosiddetto “Cura Italia”**

**SOSTITUISCE LA NS. CIRCOLARE DEL 17/3/2020**

Alla luce del testo definitivo del Decreto Legge sopra titolato, pubblicato in G.U. n° 70 del 17/3/2020, comunichiamo, di seguito, le misure più urgenti e significative in materia di **scadenze e adempimenti fiscali e previdenziali**.

**Il Decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., quindi da ieri.**

### **Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16 marzo (articolo 60)**

Tutti i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli per contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, **scaduti il 16 marzo**, sono **rinvii al 20 marzo 2020**.

### **Sospensione dei versamenti per taluni soggetti (articolo 61)**

#### **SOGGETTI INTERESSATI, A PRESCINDERE DAL VOLUME DEI RICAVI (inserito il trasporto merci):**

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di **trasporto merci** e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

s) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.

### **VERSAMENTI SOSPESI e RINVIATI:**

**IVA** – I versamenti **scadenti** nel mese di **marzo** 2020 andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 31/5/2020 (slitta all'1/6 essendo il 31/5 domenica) ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/5/2020 (quindi dall' 1/6).

**RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI** - I versamenti **scadenti nel periodo compreso tra l'8/3/2020 e il 30/4/2020** andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 31/5/2020 (slitta all'1/6 essendo il 31/5 domenica), ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/5/2020 (quindi dall' 1/6).

Fanno **eccezione** i **soggetti interessati** di cui alla precedente **lettera a)**, per i quali la **sospensione** vale per i versamenti in scadenza **fino al 31/5/2020**, con versamenti da effettuare, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 30/6/2020, ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30/6/2020.

### **Sospensione dei versamenti per altri soggetti (articolo 62, comma 2)**

Per imprese, artisti e professionisti con **ricavi o compensi non superiori ad € 2 milioni** nel 2019, sono sospesi i versamenti di **IVA, ritenute, contributi e premi**, come sopra indicati, in **scadenza tra l'8/3/2020 e il 31/3/2020**.

Detti versamenti andranno effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 31/5/2020 (slitta all'1/6 essendo il 31/5 domenica), ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/5/2020 (quindi dall' 1/6).

### **Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62, comma 1)**

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**, **diversi dai** versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'**articolo 1 D.L. 9/2020**, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo**.

### **Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni: rinvio (articolo 62, comma 7)**

I **compensi percepiti**, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge fino al 31.03.2020 **dai lavoratori autonomi e dagli intermediari di commercio con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019**, non sono soggetti a ritenuta d'acconto **di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25 bis D.P.R. 600/1973 (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)**, a fronte della **presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore**.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

#### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64)**

È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un **successivo decreto**.

#### **Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 65)**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

#### **Detrazione erogazioni liberali (articolo 66)**

Le **erogazioni liberali in denaro e in natura** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **deducibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito d'impresa**, trovando applicazione l'[articolo 27 L. 133/1999](#) (*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*).

**Ai fini Irap**, le erogazioni liberali in esame **sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

#### **Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)**

Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

#### **Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 68)**

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a: **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate, **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali, **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

**Indennità *una tantum* a professionisti e co.co.co. (articoli 27-30 e 38)**

È riconosciuta un'indennità *una tantum*, per il mese di marzo, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

Sono quindi **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

**Differimento termini approvazione bilancio (articolo 106)**

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **tutte le società** possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle **Spa, Srl, Sapa e società cooperative** è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. **Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo**.

Nelle Srl è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto**, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, Codice Civile.

Per lo Studio BRC Associati

*Rag. Roberto Reggi*